REGOLAMENTO N. 32 (C.E.E.) 12 (C.E.E.A.)

relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto della Comunità in esecuzione dell'articolo 12, primo comma dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visti i Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell' Energia Atomica e in particolare i Protocolli sui privilegi e sulle immunità di dette Comunità,

Visto lo statuto della Commissione di controllo, in data 15 maggio 1959,

Vista la proposta delle Commissioni,

Considerando che è necessario stabilire le condizioni e la procedura in base alle quali i funzionari e gli agenti delle Comunità nonchè le persone alle quali si applica ugualmente l'articolo 12 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità, saranno soggetti all'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti, istituita dal citato articolo 12,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai loro funzionari ed agenti, istituita dall'articolo 12, primo comma dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, è stabilita alle condizioni e riscossa secondo la procedura previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Sono soggetti all'imposta:

— le persone alle quali si applica lo statuto dei funzionari o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, ivi compresi i beneficiari dell'indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, eccettuati gli agenti locali;

— i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di riversibilità versate dalle Comunità.

Articolo 3

1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all'imposta.

2. Tuttavia dalla base imponibile si escludono le somme e le indennità forfettarie o meno, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.

3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale sono dedotti dalla base imponibile.

I Consigli stabiliscono, su proposta delle Commissioni, l'elenco delle prestazioni e degli assegni previsti dal comma precedente. L'importo della deduzione effettuata è calcolato tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell'articolo 5.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, si opera un abbattimento del 10% per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti.

Per ogni figlio a carico della persona soggetta all'imposta si effettua un abbattimento supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figli a carico.

5. Le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, sono dedotte dalla base imponibile.

Articolo 4

L'imposta è calcolata sull'ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell'articolo 3, senza tener conto della frazione inferiore a 803 Fr.b. e applicando, salvo quanto disposto dall'articolo 5, le aliquote seguenti:

8	%	per la frazione compresa tra	803	e	14.178	Fr.b.
10	%	per la frazione compresa tra	14.179	e	19.528	Fr.b.
12,50	%	per la frazione compresa tra	19.529	e	22.380	Fr.b.
15	%	per la frazione compresa tra	22.381	e	25.413	Fr.b.
17,50	%	per la frazione compresa tra	25.414	e	28.265	Fr.b.
20	%	per la frazione compresa tra	28.266	e	31.030	Fr.b.
22,50	%	per la frazione compresa tra	31.031	e	33.883	Fr.b.
25	%	per la frazione compresa tra	33.884	e	36.648	Fr.b.
27,50	%	per la frazione compresa tra	36.649	e	39.500	Fr.b.
30	%	per la frazione compresa tra	39.501	e	42.265	Fr.b.
32,50	%	per la frazione compresa tra	42.266	e	45.118	Fr.b.
35	%	per la frazione compresa tra	45.119	e	47.883	Fr.b.
40	%	per la frazione compresa tra	47.884	e	50.735	Fr.b.
45	%	per la frazione eccedente	50.735			Fr.b.

Articolo 5

Quando agli stipendi, salari ed emolumenti si applica un coefficiente correttore:

— l'ammontare di ciascun elemento preso in considerazione per il calcolo dell'imposta, eccettuate le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, si ottiene, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, applicando il coefficiente correttore all'importo dell'elemento così come risulta prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;

— l'ammontare degli abbattimenti di cui all'articolo 3 paragrafo 4, si ottiene applicando tale coefficiente correttore all'importo degli abbattimenti così come risultano prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;

— agli importi delle frazioni di reddito di cui all'articolo 4 si applica tale coefficiente correttore.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 3 e 4:

a) alle somme versate a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario si applica un'aliquota forfettaria del 10%;

b) ai versamenti operati per cessazione dal servizio si applica, dopo l'effettuazione degli abbattimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, un'aliquota pari ai 2/3 del rapporto esistente, all'atto del versamento dell'ultimo stipendio, tra

— l'ammontare dell'imposta dovuta e

— la base imponibile definita nell'articolo 3.

2. L'applicazione del presente regolamento non può avere per effetto di ridurre gli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad un importo inferiore al minimo vitale definito nell'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità.

Articolo 7

Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.

Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo superiore a un mese, l'imposta si calcolata come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.

I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese durante il quale vengono versati, sono soggetti all'imposta che avrebbe dovuto colpirli se fossero stati effettuati alla data normale.

Articolo 8

L'imposta è riscossa mediante ritenuta diretta. Il suo importo è arrotondato all'unità inferiore.

Articolo 9

Il gettito dell'imposta è iscritto come entrata nei bilanci delle Comunità.

Articolo 10

Le amministrazioni delle istituzioni delle Comunità si concertano per assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento,

I Consigli adottano su proposta delle Commissioni, qualsiasi disposizione utile all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento è ugualmente applicabile:

— ai membri delle Commissioni,

— ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere ed ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia,

— ai membri della commissione di controllo dei conti.

Articolo 12

Il presente regolamento è applicabile ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti, nonchè ai membri del suo personale ed ai beneficiari di pensioni da essa versate, compresi nelle categorie determinate dal Consiglio della Comunità Economica Europea in applicazione dell'articolo 15, primo comma del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, per quanto riguarda gli stipendi, salari ed emolumenti nonchè le pensioni di invalidità, anzianità e riversibilità versati dalla Banca.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

Sono esenti dall'imposta:

— le indennità compensative previste dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti, connesse con l'entrata in vigore dei regimi di retribuzione istituiti da tale statuto e da tale regime;

— i versamenti che costituiscono il rimborso delle somme iscritte all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nei conti individuali previsti dal regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica il 1° gennaio 1962 alle persone soggette all'imposta in esecuzione degli articoli 2 e 11, ultimo comma. Alle persone di cui ai primi due commi dell'articolo 11, esso si applica alla data alla quale entrerà in vigore il regime pecuniario ad esse applicabile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961

Per i Consigli

Il Presidente

A. MÜLLER-ARMACK